

DL RILANCIO: MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19

Misure di sostegno al reddito dei lavoratori

INDENNITA' PER I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO (Art. 84 comma 4 e 14)

Ai lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alle gestioni speciali dell'AgO, non titolari di pensione, già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di 600 Euro prevista dal DL "Cura Italia", verrà automaticamente riconosciuta la stessa indennità anche per il mese di aprile 2020.

Qualora gli stessi lavoratori, pur essendo in possesso dei requisiti, non avessero ancora provveduto a inoltrare la domanda per l'indennità relativa al mese di marzo 2020, potranno provvedere entro e non oltre la data del 03 giugno 2020. Oltre tale data si decade dal diritto.



La presente indennità non concorre alla formazione del reddito, per cui è esentasse.

Non è cumulabile con altre indennità, mentre è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

È prevista una cumulabilità parziale con il Reddito di Cittadinanza.

I lavoratori che fanno parte di un nucleo familiare percettore del Reddito di Cittadinanza hanno diritto a percepire un'integrazione dello stesso, qualora l'entità della somma percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza risulti inferiore rispetto all'indennità prevista dal Decreto "Rilancio" per la quale avrebbero i requisiti. In questo caso al lavoratore verrà corrisposta un'integrazione pari alla differenza tra l'indennità e la somma già percepita con il Reddito di Cittadinanza.

Non vi è compatibilità, qualora la somma percepita dal nucleo familiare a titolo di Reddito di Cittadinanza sia superiore all'indennità per la quale il lavoratore componente del nucleo avrebbe i requisiti.